

SELEZIONE SPECIFICA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SELEZIONE DINAMICO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 117/2017 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FORMA CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118" DELLA REGIONE LOMBARDIA.
Piattaforma SINTEL ID 13150247

RISPOSTE A CHIARIMENTI PERVENUTI

Si riportano di seguito le risposte formulate dalle competenti strutture aziendali.

QUESITO ID 131799846 del 26.11.2020

Nella scheda relativa alla postazione MI-017/A2 e nell'allegato 2 scheda tecnica, si individua una postazione H8 con orario 16-21 (sei ore).

Fermo restando che l'impiego del mezzo è di 8 ore, si chiede di rettificare gli orari corretti di inizio e termine del servizio.

Risposta QUESITO ID 131799846 del 26.11.2020

Si allega alla presente la scheda con gli orari corretti. Si conferma che nell'allegato 2 rev. 2 la scheda prevede già correttamente le 8 h.

QUESITO ID 131831357 del 27.11.2020

Vi segnaliamo che sull'allegato 2 scheda tecnica, cliccando sulla scheda MI-007/A, non compare la postazione MI-007/A2.

Risposta QUESITO ID 131831357 del 27.11.2020

La postazione MI 007/A2 è presente correttamente nell'allegato 2 rev.2

QUESITO ID 131833022 del 27.11.2020

QUESITO 1

Nella scheda relativa alla postazione MI-000/N2, si individua una postazione H8 con orario 16-00 da lunedì a venerdì, indicando quale sospensione prevista la domenica.

Si chiede di esplicitare se il sabato rientra tra i giorni della settimana per cui si richiede il servizio o se rientra tra i giorni di sospensione.

QUESITO 2

Nella scheda relativa alla postazione MI-000/P2, si individua una postazione H8 con orario 16-00 da lunedì a venerdì, indicando quale sospensione prevista la domenica.

Si chiede di esplicitare se il sabato rientra tra i giorni della settimana per cui si richiede il servizio o se rientra tra i giorni di sospensione.

QUESITO 3

Si chiede di confermare o meno che l'attuale postazione BS-003/C con coordinate 45° 22' 36" N 10° 12' 48" E sia stata spostata nella attuale scheda BS-003/C1 con coordinate 45° 22' 36" N 10° 12' 48" E e in caso affermativo, verificare la seconda distanza massima ammissibile.

QUESITO 4

Si chiede di confermare o meno che l'attuale postazione BS-006/C con coordinate 45° 22' 36" N 10° 12' 48" E sia stata spostata nella attuale scheda BS-003/C1 con coordinate 45° 22' 36" N 10° 12' 48" E e in caso affermativo, verificare la seconda distanza massima ammissibile.

QUESITO 5

Si chiede di confermare o meno che l'attuale postazione BS-010/B con coordinate 45° 35' 57" N 09° 58' 05" E sia stata spostata nella attuale scheda BS-010/B con coordinate N 45° 36' 39" E 10° 00' 01". In caso affermativo, verificare la seconda distanza massima ammissibile e precisare i motivi per cui si è preferito modificare l'attuale postazione.

QUESITO 6

Nella LETTERA D'INVITO al punto 9.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE viene indicato:

*"La domanda di partecipazione comprende altresì l'impegno a presentare la scia dall'assegnazione definitiva della convenzione per la/e postazione/i entro al massimo 60 gg ed a rilasciare la cauzione definitiva pari ad € 2.000,00 per ogni mezzo messo a disposizione per la/e postazione/i assegnata/e, **entro al massimo 60 giorni dall'assegnazione definitiva**, con le seguenti modalità."*

Successivamente nella medesima lettera d'invito al punto 16. AGGIUDICAZIONE DELLE POSTAZIONI E STIPULA DELLE CONVENZIONI alla pag.20 si indica:

*"**Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante, richiede al partecipante cui ha deciso di aggiudicare la convenzione di presentare i documenti necessari alle verifiche, **compresa la costituzione della cauzione definitiva**, con le modalità definite dalla stazione appaltante. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, aggiudica la convenzione. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti."*

Si chiede di chiarire i termini temporali del rilascio/constituzione della cauzione.

RISPOSTE AL QUESITO ID 131833022 del 27.11.2020

QUESITO 1

Si allega alla presente la scheda corretta della postazione MI-000/N2 eliminando il refuso. La correzione della scheda non comporta alcuna variazione dell'allegato 2.

QUESITO 2

Si conferma che la correzione alla scheda MI-000/P2 è già stata pubblicata nella risposta a chiarimenti del 26.11.2020.

QUESITO 3

Si conferma che la scheda BS-003/C1 ha come coordinata quella indicata nella scheda specifica ovvero: 45° 24' 7" N 10° 16' 36" E (Via Trento palazzo municipale).

QUESITO 4

Si conferma che la scheda BS-003/C1 ha come coordinata quella indicata nella scheda specifica ovvero: 45° 32' 51" N 10° 11' 01" E (Via chiusure)

QUESITO 5

Si conferma che la scheda BS-010/B1 ha come coordinata quella indicata nella scheda specifica ovvero: 45° 36' 39" N 10° 00' 01" E (Loc. Fornaci 4 vie)

QUESITO 6

Si conferma che per poter procedere all'aggiudicazione con celerità si provvederà a richiedere, agli aggiudicatari provvisori, come risultanti dalle graduatorie pubblicate, tutti i

documenti necessari, compresa la cauzione definitiva, che però potrà essere trasmessa entro al massimo 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

QUESITO ID 131833461 del 27.11.2020

L'art. 12.1 della Lettera di invito recante "Criteri di valutazione della proposta tecnica" assegna un massimo di 5 punti per le dotazioni delle sedi di soccorso, nel novero dei quali sono attribuiti 2 punti per la "Autorimessa coperta, chiusa e riscaldata". Considerato che l'art. 24, co. 3-bis, della L.R. n. 24/2006, avente ad oggetto "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" vieta espressamente "la climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi", si chiede di chiarire come debba interpretarsi l'art. 12.1 della lettera di invito e, nel caso in cui si ravvisasse il suo conflitto con il disposto della citata L.R., di adottare i provvedimenti correttivi opportuni.

RISPOSTA AL QUESITO ID 131833461 del 27.11.2020

La temperatura di un veicolo di soccorso utilizzato nel periodo invernale è un elemento essenziale e determinante per la gestione di un paziente. Avere un veicolo già alla temperatura corretta favorisce l'esito e l'attività di soccorso sui pazienti. In territori montati, come a mero titolo di esempio Livigno, dove le temperature invernali scendono di molto sotto lo zero termico, avere il riscaldamento non risulta essere un'attività di spreco energetico se finalizzata al bene paziente.

Si evidenzia altresì che la disposizione richiamata, che si riporta di seguito:

"Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell'ambito della categoria E1 individuata all'[articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412](#) (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'[articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10](#)), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.[\(36\)](#)"

si riferisce ai locali ad uso abitativo adibiti a residenza con carattere continuativo e per case vacanze, che non rappresenta l'attuale fattispecie dal momento che si tratta di autorimesse/garage etc... destinati ad una attività lavorativa e non certo di carattere residenziale.

QUESITO ID 131833746 del 27.11.2020

L'art. 12.1 della Lettera di invito recante "Criteri di valutazione della proposta tecnica" assegna un massimo di 5 punti per le dotazioni delle sedi di soccorso, nel novero dei quali sono attribuiti 2 punti per la "Autorimessa coperta, chiusa e riscaldata". Considerato che l'art. 24, co. 3-bis, della L.R. n. 24/2006, avente ad oggetto "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" vieta

espressamente "la climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi", si chiede di chiarire come debba interpretarsi l'art. 12.1 della lettera di invito e, nel caso in cui si ravvisasse il suo conflitto con il disposto della citata L.R., di adottare i provvedimenti correttivi opportuni.

2. Premesso che la Lettera di invito consente la compartecipazione, fra l'altro, per postazioni con diversi servizi, nella compilazione della relativa scheda tecnica si rileva l'impossibilità di indicare più sedi di stazionamento per i servizi ulteriori e diversi da quelli H24.

A titolo esemplificativo, si prenda la postazione BG-005A, che comprende il servizio H24 per la sigla BG-005/A1 ed il servizio H12 per la BG-005/A2:

i) è prevista la possibilità, come da immagine seguente, di indicare i diversi soggetti che effettuano i servizi previsti, suddivisi per la BG-005/A1 e per la BG-005/A2 (ad esempio Bianco e Giallo in compartecipazione per il servizio H24 e Rosso per il servizio H12)

Sigla postazione	Soggetto	Ore richieste per coprire la postazione	Ore proposte con personale volontario	Ore coperte dal personale dipendente	Percentuale uso volontario	Controllo
BG-005/A1	Soggetto 1				0,0%	ERRORE
	Soggetto 2: (solo in caso di compartecipazione)	21900 h		21900 h	0,0%	
BG-005/A2		8760 h		8760 h	0,0%	OK

ii) è ugualmente prevista la possibilità, come da immagine sottostante, di indicare i mezzi previsti per ogni servizio

Mezzi principali utilizzati (Massimo un mezzo per ogni postazione)

Sigla postazione	Soggetto	Targa veicolo	Km percorso al giorno della presentazione offerta MEZZO PRINCIPALE	Data Prima immatricolazione	Età veicolo in anni	Età massima veicolo in anni 6 (pari a 365gg x 6)	Kilometraggio massimo	Controllo
BG-005/A1	Soggetto 1	0			120,99	6,00	230000 Km	ERRORE
	Soggetto 2: (solo in caso di compartecipazione)							
	////				-	6,00	230000 Km	
BG-005/A2	0				120,99	6,00	230000 Km	ERRORE

iii) **NON** è però possibile indicare lo stazionamento per il servizio H12 (nel nostro caso quello con sigla BG-005/A2), ma solo per il servizio H24, come da immagine riportata qui in calce

Stazionamento proposto

Sigla postazione	Soggetto	Indicare il punto di stazionamento proposto (Comune, via numero civico)	1° distanza in Km dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	2° distanza massima accettabile in Km dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	m di distanza dal punto ottimo individuato con Google MAPS	Autorimessa	Locali destinati al riposo del personale distinti fra uomini e donne	Locale dedicato all'attività di training/formazione	Locale dedicato al lavaggio del materiale sportivo	Controllo
BG-005/A1	Soggetto 1									
	0		2,5 Km	5,0 Km						ERRORE
	Soggetto 2: (solo in caso di compartecipazione)									
	IIIIII		2,5 Km	5,0 Km						OK

Considerato però che, ribadendo quanto ammesso dalla Lettera di invito, è possibile che il servizio H12 sia effettuato (in compartecipazione) da un soggetto diverso da quello (o quelli) che eseguono il servizio H24, si ritiene che tale soggetto debba poter indicare un punto di stazionamento diverso da quelli dell'altro o degli altri compartecipi. Da questo punto di vista, inoltre, si rammenta che le coordinate dello stazionamento di riferimento sono diverse per il servizio H24 rispetto a quelle del servizio H12.

Alla luce di quanto precede, si chiede di chiarire la circostanza relativa all'impossibilità, nelle ipotesi analoghe a quella suesposta, di indicare un punto di stazionamento ad hoc per il servizio H12, poiché ciò comporterebbe per il soggetto che esercita il relativo servizio intuibili ed evidenti problematiche in fase di esecuzione della convenzione, nonché per l'effettuazione della relativa rendicontazione.

RISPOSTA AL QUESITO ID 131833746 del 27.11.2020

In merito al primo punto del quesito, trattandosi del medesimo quesito **ID 131833461 del 27.11.2020**, si rimanda a quanto sopra riportato per tale quesito.

Invece per i quesiti successivi si rimanda alle risposte al quesito ID 131626282 del 23.11.2020, pubblicate in data 25.11.2020 in particolare per quanto attiene i puni 1 e 2.

Si ribadisce che tali campi non sono compilabili in quanto la valutazione viene effettuata solo sulle distanze del servizio H24, però come previsto dalla risposta ai quesiti 1 e 2, la normativa preve la possibilità di condividere le sedi ed ulteriormente nella risposta 2 era stato chiarito che:

"a) Il superamento della distanza per i punti di riferimento delle postazioni (H12, H9 e H8) è ammessa senza esclusione dalla selezione.

b) Nel caso di superamento dei limiti della distanza, il ripristino del materiale e la pulizia del mezzo dovrà essere effettuato presso la sede indicata nella postazione H24, al fine di garantire la corretta operatività del mezzo."

Eventuali dettagli in merito alle sedi delle postazioni h 12 etc... possono essere inseriti in allegato alla scheda 2 quali altri documenti come previsto dall'art. 10 della Lettera d'invito.

Infine per quanto attiene la rendicontazione si precisa che, anche per il servizio H12, le sedi utilizzate per l'espletamento dell'attività oggetto di convenzione e adeguatamente documentate negli allegati, come da indicazioni ricevute, sono rimborsabili secondo i criteri esposti nel Regolamento 15.

QUESITO ID 131838500 del 27.11.2020

Nella serata di ieri e nella mattina di oggi, abbiamo inviato un problema di mancata visualizzazione di due postazioni sull'allegato 2 scheda tecnica.

Visto che molte associazioni ci hanno già inviato la rev.2 dell'allegato 2, si chiede la possibilità, in caso di ulteriori revisioni di poter far compilare l'allegato2 nuove revisioni solo a coloro per cui era stata riscontrata la mancata visualizzazione della postazione ste

RISPOSTA QUESITO ID 131838500 del 27.11.2020

L'allegato 2 rev. 2 è il modello da utilizzare. Se i partecipanti avevano già iniziato a fare compilazioni sulle precedenti versioni possono utilizzare gli stessi, purché verifichino che nella nuova versione, per le postazioni interessate non siano intervenute modifiche.

La rev. 02 ha comportato molti aggiornamenti pertanto il rischio di compilare file errati è elevato.

Sarà nostra cura nella pubblicazione delle eventuali revisioni successive, ove necessarie, indicare espressamente le postazioni per le quali l'allegato 2 è stato revisionato.

QUESITO ID 131861084 del 28.11.2020

1. Alcuni beni acquistati negli anni 2015 – 2019 sono stati inseriti nelle rispettive rendicontazioni. Si chiede di chiarire se questi ammortamenti che non sono giunti al completamento del piano possono essere riportati nell'allegato 3 per la rimanente quota.
2. Per la ristrutturazione delle sedi che diventeranno operative nel 2021 è possibile esporre sin da ora nell'allegato 3 le relative quote di ammortamento?

RISPOSTA QUESITO ID 131861084 del 28.11.2020

Risposta Quesito 1

Le quote rimanenti possono essere inserite nel preventivo, secondo il rispettivo piano di ammortamento, se riferite a beni in uso per l'attività oggetto di convenzione nel 2021.

Risposta Quesito 2

Le quote di ammortamento possono essere espresse con riferimento al periodo di effettiva operatività della sede.

Milano 29.11.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Eleonora Zucchinalli

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)